



# COMUNE DI BOZZOLO

(Provincia di Mantova)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza prima di ordinaria convocazione

**N. 7**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI IN  
LUOGO DELLA TARI - ANNO 2023**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge per la convocazione a seduta consigliare, all'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
1	TORCHIO GIUSEPPE	X		
2	BOSI GIAMPAOLO	X		
3	MARCANTE PIER LUIGI	X		
4	BETTONI GABRIELE	X		
5	VITALE ROSSANO DAVIDE	X		
6	PAGLIARI MARIA LUISA	X		
7	TOGLIANI PATRIZIA	X		
8	APORTI RICCARDO	X		
9	PAGLIARI IRMA	X		
10	GHISI RAFFAELE	X		
11	GOBBI NUNZIA	X		
12	PERARO AMANDA		X	X
13	CARAFFA LUCA	X		

Totale presenti 12 (dodici)      Totale assenti 1 (uno)

**Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Vighi, che provvede a redigere il presente verbale.**

**Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.**

## OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2023

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'articolo 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) è stata abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), già istituita con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

PREMESSO altresì che, ai sensi della già citata Legge n. 160/2019, art. 1, comma 837, a decorrere dal primo gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che, ai sensi del successivo comma 838, il nuovo canone ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 1 comma 639 della citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss. mm. ii. che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

TENUTO CONTO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e, pertanto, il Comune di Bozzolo (MN) ha deciso di applicare la tariffa puntuale, ai sensi del comma 668 della già citata Legge 147/2023, che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. ii. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm. ii., nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e ss. mm. ii., nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

VALUTATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 683 dell'art 1 della Legge n. 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, n. 15, che a sua volta stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

TENUTO CONTO delle deliberazioni e ss. mm. ii. emanate in materia di rifiuti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e, in particolare:

- 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, di "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e relativo allegato A), così sinteticamente definito dall'autorità stessa: "Il presente provvedimento definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- Delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A), così riassumibile: "Il provvedimento adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni";

TENUTO CONTO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha apportato significative modifiche, in vigore dal primo gennaio 2021, al cosiddetto Testo Unico in Materia Ambientale, emanato con D. Lgs. n. 152/2006, e in particolare:

- nuova definizione di rifiuto, con eliminazione della facoltà di assimilazione per i Comuni e mantenimento delle sole definizioni di rifiuto "urbano" e "speciale";
- facoltà di fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- esclusione dell'intera categoria delle attività industriali dal perimetro di produzione dei rifiuti urbani;
- fuoriuscita delle attività agricole dal perimetro di applicazione del prelievo rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 28/04/2022, di "Approvazione del piano economico finanziario quadriennale per gli anni 2022-2025 (PEF 2022-2025) del servizio integrato rifiuti urbani";

VALUTATO, ai sensi della già citata deliberazione di ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, di “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, il seguente iter procedurale di determinazione delle entrate tariffarie per ciascun anno del periodo regolatorio:

- art. 1.1: “il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025”;
- art. 4.5: “in ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all’utenza finale, secondo quanto previsto all’Articolo 6 del MTR-2”;
- art. 7.1: “ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”;
- art. 7.3: “il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati”;
- art. 8.1: “L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

DATO ATTO che l’entità del piano economico finanziario quadriennale (PEF 2022-2025), con riferimento all’anno 2023, risulta essere pari a € **565.140,00**, con un incremento rispetto al valore dell’anno 2022 (€ 542.361,00) pari al 4,20% e dovuto ai seguenti fattori:

1,7% inflazione programmata;

0,1% coefficiente di recupero di produttività;

1,8%, coefficiente per il miglioramento previsto dagli obblighi di qualità;

0,8%, coefficiente modifiche perimetro gestionale;

*(entrate tariffarie anno 2022 x parametro limite di crescita delle tariffe)*

€ 542.361,00 x 1,042 = € **565.140,00**

VISTA la comunicazione protocollo n. 2900 del 22/04/2022, con la quale il gestore del servizio integrato rifiuti urbani Mantova Ambiente ha dato conto dell’ammontare degli avanzi pregressi disponibili, per un importo totale di € 37.836,05, di cui € 18.733,05 già impiegati a riduzione delle entrate tariffarie per l’anno 2022;

VISTA la comunicazione protocollo n. 2395 del 20/03/2023, con la quale lo stesso gestore del servizio rifiuti quantifica l'ammontare degli avanzi pregressi disponibili per l'anno 2023 in € **18.533,00**, così calcolati:

€ 37.836,05 (avanzi pregressi totali) - € 18.733,05 (impiegati per la riduzione delle entrate tariffarie 2022) - € 570,00 (fornitura urgente di n. 3 bidoni carrellati e n. 2 cassonetti da 1100 lt) = € 18.533,00;

VISTA la necessità di impiegare la parte residua degli avanzi pregressi, come detto pari a € 18.533,00, a copertura della riduzione delle entrate tariffarie per l'anno 2023, al fine di contenere l'aumento delle tariffe stesse a carico dell'utenza;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi per evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi, con riferimento all'anno 2023, così come previsti nel piano economico finanziario 2022-2025, al netto dell'utilizzo degli avanzi pregressi e del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali:

€ 565.140,00 - € 18.533,00 - € 1.904,31 = € **544.702,69**;

ESAMINATI i seguenti prospetti, tutti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2023:

- Allegato A - Prospetto ripartizione costi;
- Allegato B - Tariffe utenze domestiche;
- Allegato C - Tariffe utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2023;

RITENUTO necessario intervenire, in tutte le forme possibili, nel contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, riconoscendo un'agevolazione tariffaria, ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ii. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", in approvazione in questa stessa seduta consiliare, alle attività di seguito indicate e classificate nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria) che, per l'anno 2023, garantiranno la non installazione/dismissione di apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (c.d. "slot machine"), secondo le seguenti modalità applicative:

- a) nella misura del 50% della quota fissa e della quota variabile 1, da concedersi già nella fattura del 2023, per le utenze delle attività di seguito indicate ed inserite

- nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria), di cui all'elenco allegato al Regolamento, in approvazione in questa stessa seduta consiliare;
- b) per l'ottenimento della agevolazione, l'utente dovrà presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, da presentarsi all'ufficio tributi del Comune entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della presente delibera e secondo il modello allegato alla delibera stessa (Allegato D), a pena di decadenza, attestante la non installazione di "slot machine" per l'intero anno 2023, ovvero la dismissione di tali apparecchi già avvenuta entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, debitamente documentata, ad esempio da copia della comunicazione inoltrata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'agevolazione verrà modulata secondo un criterio proporzionale su base giornaliera;
  - c) l'utente che, all'atto della presentazione della dichiarazione per l'anno 2023, non si trovasse in regola con i pagamenti delle fatture degli anni precedenti, non sarà ammesso all'agevolazione per l'anno 2023;
  - d) il Comune, tramite gli uffici comunali competenti, compiute le necessarie verifiche, provvederà a rimborsare al gestore l'importo complessivamente non fatturato agli utenti che ne abbiamo fatto richiesta;
  - e) in presenza di altre agevolazioni spettanti all'utente sulla quota oggetto di agevolazioni si applica unicamente quella in concreto più favorevole all'utente stesso;

DATO ATTO che la spesa per la copertura dell'agevolazione sopra delineata, per il contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, sarà a carico del bilancio comunale e sarà finanziata con risorse diverse dai proventi del corrispettivo, così come previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO di approvare le tariffe d'utenza per l'anno 2023;

ACQUISITO e allegato il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO l'esito della votazione:

voti favorevoli unanimi

espressi in forma palese, per alzata di mano dai n° 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE le tariffe d'utenza per la gestione rifiuti per l'anno 2023, con decorrenza 01/01/2023, come definito negli elaborati di seguito denominati "allegati A, B e C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  
allegato A - Prospetto ripartizione costi;  
allegato B - Tariffe utenze domestiche;  
allegato C - Tariffe utenze non domestiche;
- 3) DI DISPORRE con precisione le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ii. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", in approvazione in questa stessa seduta consiliare, e stabilire quanto segue:

A) considerata la necessità di intervenire, in tutte le forme possibili, nel contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, si riconosce un'agevolazione tariffaria alle attività di seguito indicate e classificate nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria) che, per l'anno 2023, garantiranno la non installazione/dismissione di apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. (c.d. "slot machine"), secondo le seguenti modalità applicative:

- a) nella misura del 50% della quota fissa e della quota variabile 1, da concedersi già nella fattura del 2023, per le utenze delle attività di seguito indicate ed inserite nelle categorie 14 (edicola, tabaccaio), 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria), di cui all'elenco allegato al Regolamento, in approvazione in questa stessa seduta consiliare;
- b) per l'ottenimento della agevolazione, l'utente dovrà presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, da presentarsi all'ufficio tributi del Comune entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della presente delibera e secondo il modello allegato alla delibera stessa (allegato D), a pena di decadenza, attestante la non installazione di "slot machine" per l'intero anno 2023, ovvero la dismissione di tali apparecchi già avvenuta nel corso del 2023 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, debitamente documentata (ad esempio da copia delle comunicazioni inoltrate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli); in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'agevolazione verrà modulata secondo un criterio proporzionale su base giornaliera;
- c) l'utente che, all'atto della presentazione della dichiarazione per l'anno 2023, non si trovasse in regola con i pagamenti delle fatture degli anni precedenti, non sarà ammesso all'agevolazione per l'anno 2023;

- d) il Comune, tramite gli uffici comunali competenti, compiute le necessarie verifiche, provvederà a rimborsare al gestore l'importo complessivamente non fatturato agli utenti che ne abbiamo fatto richiesta;
  - e) in presenza di altre agevolazioni spettanti all'utente sulla quota oggetto di agevolazioni, si applica unicamente quella in concreto più favorevole all'utente stesso;
- 4) DI DARE ATTO che la spesa per la copertura dell'agevolazione sopra delineata, per il contrasto ai crescenti fenomeni di ludopatia, sarà a carico del bilancio comunale e sarà finanziata con risorse diverse dai proventi del corrispettivo, così come previsto dalla normativa vigente;
  - 5) DI DARE ATTO della necessità di informare l'utenza sui contenuti della presente deliberazione;
  - 6) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - 7) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 7, comma 6, della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
  - 8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio integrato rifiuti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n° 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti

- 9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

---

Si esprime:

- parere favorevole di regolarità tecnica, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
- parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il presente parere è espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 23/03/2023

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

(dott.ssa Elisa Castelletti)

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
(Giuseppe Torchio)

Il Segretario comunale  
(dott.ssa Alessandra Vighi)

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

---

Si attesta di aver pubblicato in data 19/04/2023 all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo [www.comune.bozzolo.mn.it](http://www.comune.bozzolo.mn.it), copia della presente deliberazione, affinché la stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici.

Bozzolo, 19/04/2023

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

---

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo [www.comune.bozzolo.mn.it](http://www.comune.bozzolo.mn.it)
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 19/04/2023

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti

---